

1. Aspetti generali

- 1.1. A tutti gli ordini della Kummler + Matter EVT SA (di seguito "KuMa EVT") si applicano esclusivamente le presenti condizioni di acquisto. Le condizioni generali di contratto ed eventuali altre condizioni contrattuali del fornitore si applicano solo nella misura in cui KuMa EVT vi abbia acconsentito espressamente e per iscritto. In caso di divergenze rispetto a versioni delle presenti Condizioni in altre lingue, fa testo la versione in lingua tedesca.
- 1.2. Il fornitore è tenuto fornire i beni e servizi di cui all'ordine (di seguito denominati anche oggetto contrattuale) con professionalità e accuratezza, utilizzando i materiali più adatti e avvalendosi di personale qualificato. Rientrano nell'oggetto contrattuale anche le forniture di beni e servizi non espressamente richieste da KuMa EVT ma necessarie o normalmente richieste per la specifica funzionalità dell'oggetto contrattuale.
- 1.3. Ai fini della loro validità, tutti gli accordi e le dichiarazioni di parte giuridicamente rilevanti devono essere redatti in forma scritta.
- 1.4. Nel caso in cui una disposizione delle presenti CGA dovesse rivelarsi in toto o in parte inefficace, le parti si impegnano a sostituirla con una nuova disposizione che si avvicini quanto più possibile al suo scopo giuridico ed economico.
- 1.5. In caso di discrepanze tra le versioni in lingue diverse delle presenti CGA, fa fede la versione tedesca.

2. Ordine e conferma dell'ordine

- 2.1. KuMa EVT notifica l'ordine al fornitore. Il contratto è posto in essere all'atto dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore. Il fornitore conferma l'accettazione mediante immediata restituzione di una conferma d'ordine. Eventuali scostamenti e aggiunte apportati dal fornitore alla conferma d'ordine trovano applicazione solo ove KuMa EVT vi abbia acconsentito espressamente e per iscritto.
- 2.2. Ove manchi la conferma e il fornitore non rifiuti l'ordine per iscritto in toto o in parte entro 5 giorni dalla data dello stesso, l'ordine si considera accettato senza riserve né variazioni. Accettando l'ordine il fornitore dichiara di disporre di tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere al contratto.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

- 3.1. Salvo se diversamente pattuito, i prezzi indicati sono considerati prezzi fissi. Essi includono tutti i costi, i tributi e altri oneri connessi all'adempimento del contratto, inclusi tutti i costi accessori per la fornitura DDP (luogo di consegna) ai sensi degli INCOTERMS 2020 (incluso lo scarico). L'IVA deve essere indicata separatamente. I tempi di attesa per lo scarico sono a carico del fornitore.
- 3.2. In caso di ordini senza indicazione di un prezzo fisso, il fornitore è tenuto a indicare a KuMa EVT un prezzo indicativo prima di evadere l'ordine. L'ordine diventa definitivo (ad eccezione di ordini di piccola entità di valore non superiore a CHF 500) solo al momento dell'approvazione scritta del prezzo indicativo.
- 3.3. Il fornitore garantisce a KuMa EVT, a condizioni analoghe, quantomeno gli stessi vantaggi concessi al soggetto terzo maggiormente favorito.
- 3.4. Le fatture devono essere inviate immediatamente dopo l'invio della merce. Ogni ordine sarà fatturato separatamente e in dettaglio. Il pagamento è effettuato di regola con il 2% di sconto entro 30 giorni o senza sconti entro 45 giorni dalla data di adempimento del contratto e di fatturazione. Il momento decisivo per il calcolo dei termini di pagamento e del diritto alla detrazione dello sconto in contanti è il ricevimento della fattura corretta da parte di KuMa EVT.
- 3.5. In caso di fornitura difettosa, il pagamento è effettuato solo dopo 30 giorni dalla regolare eliminazione del difetto o dalla fornitura sostitutiva. È fatta salva la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali contropretese di KuMa EVT.

4. Termine di consegna e conseguenze della mora

- 4.1. I termini di consegna indicati nell'ordine sono vincolanti. Il fornitore è tenuto a porre immediatamente in atto misure di contrasto di ritardi imminenti o comunque ravvisabili e a darne informazione per iscritto a KuMa EVT. Le consegne parziali sono consentite solo se espressamente concordate. In caso di inosservanza del termine di consegna il fornitore cade in mora senza necessità di sollecito. In caso di ritardo KuMa EVT è autorizzata a insistere per l'adempimento oppure, trascorso invano un congruo periodo di proroga, a rinunciare alla fornitura a posteriori e recedere dal contratto senza obbligo di risarcimento. Inoltre KuMa EVT è autorizzata a esigere, per ciascuna settimana di ritardo o frazione di essa, una penale pari al 2% dell'intero ammontare del contratto. Il valore complessivo della penale è limitato al 10% dell'intero ammontare del contratto. È in ogni caso fatto salvo il diritto di KuMa EVT di chiedere eventuali maggiori risarcimenti per danni. L'accettazione di una fornitura tardiva di beni e/o servizi non è considerata rinuncia ai diritti di risarcimento.

5. Trasporto, assicurazione e imballaggio

- 5.1. Il fornitore è tenuto a contrassegnare chiaramente ogni spedizione e ad allegarvi i necessari documenti di accompagnamento, la documentazione e le bolle di trasporto (con copia per KuMa EVT). In caso di mancanza dei documenti della merce e/o della documentazione, la consegna sarà conservata a spese e a rischio del fornitore fino all'arrivo dei documenti mancanti.
- 5.2. Le spedizioni parziali o residue sono ammesse solo se espressamente concordate e devono essere identificate come tali. Il fornitore risponde integralmente del corretto imballaggio e del regolare trasporto dei beni.
- 5.3. Tutte le componenti meccaniche devono essere adeguatamente protette da possibili danneggiamenti e dalla corrosione, e le parti isolanti anche dall'umidità. Il fornitore è tenuto a osservare eventuali istruzioni speciali riguardanti imballaggio e trasporto indicate nell'ordine. Tutti i costi, i tributi e altri oneri relativi a imballaggio e trasporto sono a carico del fornitore. La spedizione deve essere effettuata a spese e a rischio del fornitore. Il fornitore è responsabile di assicurazione, perdita e danni durante il trasporto. Si applica la clausola di arrivo DDP (luogo di consegna) degli INCOTERMS 2020.

- 5.4. Tutto il materiale di imballaggio deve essere ripreso o smaltito a spese del fornitore. Se il materiale di imballaggio non viene ritirato su richiesta della direzione del progetto, KuMa EVT ha il diritto di smaltirlo a spese del fornitore e di detrarlo dalla fattura successiva.

6. Luogo di adempimento, trasferimento di proprietà, rischi e benefici

- 6.1. Il luogo di adempimento per la consegna e/o il servizio del Fornitore è il luogo di consegna specificato nell'ordine. Il luogo di adempimento per il pagamento è la sede legale dell'Acquirente.
- 6.2. In caso di forniture con obbligo di installazione, benefici e rischi sono trasferiti al momento del collaudo, in caso di forniture senza obbligo di installazione al momento della consegna nel luogo di adempimento in conformità al contratto. La proprietà è trasferita al momento della consegna nel luogo di adempimento, o in ogni caso al più tardi al momento del pagamento.
- 6.3. Il materiale che KuMa EVT fornisce o mette a disposizione per l'evasione di un ordine rimane di sua proprietà anche dopo la sua lavorazione, anche se il valore del lavoro è maggiore di quello del materiale fornito.
- 6.4. Il controllo della consegna da parte di KuMa EVT non è vincolato ad un certo periodo di tempo, ma avverrà il più presto possibile dopo il ricevimento della consegna completa (compresa la relativa documentazione). Se dal controllo della fornitura non emergono difetti significativi, KuMa EVT ne accetta provvisoriamente l'accettazione da parte di KuMa EVT. I difetti saranno notificati non appena scoperti. Il fornitore rinuncia alla difesa in caso di notifica tardiva dei difetti.

7. Garanzia ed eliminazione dei difetti

- 7.1. Il fornitore presta nei confronti di KuMa EVT piena garanzia per i difetti della cosa e per evizione. Il fornitore risponde delle perfette condizioni e idoneità dell'oggetto contrattuale sia per gli usi abituali che per quelli comunicati al fornitore, nonché delle caratteristiche promesse.
- 7.2. Il periodo di garanzia è pari a (i) due anni dalla consegna dell'oggetto contrattuale nel luogo di adempimento ovvero (ii) per i beni destinati all'installazione, di 5 anni dall'accettazione da parte del proprietario presso il quale sono stati installati tali sistemi. Il periodo di garanzia viene prolungato del periodo nel quale l'oggetto contrattuale non ha potuto essere utilizzato a causa di un difetto e/o della sua eliminazione. Ove il produttore presti una garanzia più estesa o tra KuMa EVT e fornitore sia stato concordato un periodo più esteso di garanzia, esso trova qui applicazione. In caso di riparazione o sostituzione di beni o servizi, il periodo di garanzia inizia ogni volta a decorrere ex novo. KuMa EVT è autorizzata a sporgere reclamo per difetti della cosa in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia. I pagamenti effettuati da KuMa EVT non comportano la rinuncia al diritto di sporgere reclamo.
- 7.3. Nei casi coperti da garanzia, KuMa EVT ha facoltà di richiedere, a propria discrezione, la riparazione, la riduzione di prezzo, la sostituzione (se necessario in diversa e più adatta fattura / realizzazione) o la trasformazione. Sono a carico del fornitore tutti i costi connessi all'eliminazione dei difetti (include le spese di trasporto e viaggio). In casi urgenti e ove il fornitore, nonostante la concessione di una congrua proroga, non provveda all'eliminazione del difetto o vi provveda in modo non appropriato, KuMa EVT è altresì autorizzata a eliminare autonomamente o far eliminare i difetti a spese del fornitore ovvero a provvedere alla sostituzione. È in ogni caso espressamente fatto salvo il diritto di KuMa EVT di chiedere eventuali maggiori risarcimenti danni. Non si tiene conto dei benefici indiretti che derivano a KuMa EVT dalla successiva eliminazione dei difetti.
- 7.4. Il materiale grezzo e i semilavorati che in sede di lavorazione si rivelino difettosi, devono essere sostituiti senza tenere conto del periodo intercorso tra fornitura e accertamento del difetto.
- 7.5. Il termine di prescrizione per le richieste coperte da garanzia del fornitore è di 6 mesi in più rispetto al periodo di garanzia concordato.
- 7.6. I diritti di garanzia di KuMa EVT scadono 8 anni dopo l'accettazione finale da parte del cliente. I diritti derivanti da vizi che il fornitore ha intenzionalmente occultato scadono invece dopo 10 anni.

8. Responsabilità e indennizzo

- 8.1. Di regola trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di responsabilità. Ove l'oggetto contrattuale fosse difettoso, il fornitore è tenuto in particolare ad accollarsi integralmente a prima richiesta di KuMa EVT anche i costi di individuazione dei difetti, inclusi eventuali costi di smontaggio e montaggio dell'oggetto contrattuale in un impianto. Se la fornitura presenta difetti sostanziali o si discosta così tanto dal contratto da renderla inutilizzabile per KuMa EVT o che KuMa EVT non è ragionevolmente tenuta ad accettarla, KuMa EVT può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dei danni.
- 8.2. Il fornitore è responsabile di tutti i danni causati a KuMa EVT o a terzi dalla consegna, dal fornitore o dal suo personale, ad esclusione dei danni conseguenti come la mancanza di corrente o la perdita di profitto.

9. Progetti, documenti (tecnici) e proprietà intellettuale

- 9.1. I materiali messi a disposizione da KuMa EVT in relazione all'ordine, come campioni, utensili, software, progetti, disegni, calcoli, ecc. sono vincolanti. Il fornitore è tenuto a verificare immediatamente le informazioni fornite da KuMa EVT e a segnalare prontamente errori e punti oscuri. Tutti i diritti sulla documentazione riferita all'ordine rimangono in capo a KuMa EVT. Non è nemmeno previsto di concedere al fornitore o a terzi licenze su tali diritti.

10. Sicurezza e norme nazionali

- 10.1. Il fornitore garantisce che l'oggetto contrattuale è conforme allo stato dell'arte e a tutte le norme di sicurezza e tecniche applicabili (include le norme applicabili del Paese di destinazione, ove sia noto). Il fornitore è tenuto a produrre su richiesta le necessarie certificazioni di conformità alle norme e le indicazioni di origine. Il fornitore risponde nei confronti di KuMa EVT dei danni a quest'ultima derivanti dalla mancata osservanza di tali prescrizioni e norme.

- 10.2. Il fornitore si impegna ad agire conformemente a tutti i principi stabiliti nella «Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori» (<https://www.bouygues-es.ch/it/fornitori>) di Bouygues, che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella Carta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

11. Smaltimento ecologico

- 11.1. I materiali utilizzati devono essere sempre conformi alle più recenti conoscenze in relazione al loro successivo smaltimento. Se per ragioni di natura tecnica e/o economica dovessero tuttavia essere impiegati materiali problematici dal punto di vista ecologico, KuMa EVT dovrà esserne informata per iscritto.
- 11.2. Ove i materiali o prodotti forniti contengano sostanze inquinanti (ai sensi delle disposizioni di legge del luogo di destinazione), il fornitore ne assicura a KuMa EVT il ritiro e lo smaltimento a norma di legge. Lo stesso vale anche per le sostanze e i materiali modificati a seguito dell'uso.
- 11.3. Imballaggi, confezioni e simili devono essere ritirati gratuitamente dal fornitore per lo smaltimento.

12. Tutela e diritto del lavoro

- 12.1. Il fornitore si impegna a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza e le condizioni di lavoro nel luogo di esecuzione della prestazione e a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la parità di retribuzione. Le condizioni di lavoro sono considerate i contratti di lavoro generali e normali. In mancanza di tali contratti, si applicano le condizioni di lavoro locali e consuetudinarie.
- 12.2. Il Fornitore si impegna a trasferire le norme di salute e sicurezza e le condizioni di lavoro ai propri subappaltatori, subappaltatori e subappaltatori.
- 12.3. Il fornitore si impegna a rispettare la direttiva «Sicurezza sul lavoro per collaboratori temporanei e subappaltatori delle aziende di Bouygues Energies & Services in Svizzera» (<https://www.bouygues-es.ch/it/fornitori>), che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella direttiva costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.
- 12.4. In caso di accesso a edifici, aree e/o cantieri edili o di montaggio di KuMa EVT devono inoltre essere osservate le avvertenze e le norme di sicurezza di KuMa EVT. KuMa EVT declina ogni responsabilità in caso di inosservanza.

13. Software

- 13.1. Nel caso in cui la fornitura comprenda software, il fornitore si impegna a fornire a KuMa EVT in occasione della consegna, oltre al codice oggetto, anche il codice sorgente e la relativa documentazione, onde permettere a KuMa EVT di utilizzare e mantenere il software secondo le disposizioni. KuMa EVT ha il diritto di sviluppare ulteriormente il software autonomamente o a cura di terzi.

14. Riservatezza

- 14.1. Il fornitore si impegna a utilizzare solo entro i limiti dello scopo del contratto e a considerare confidenziali tutta la documentazione relativa all'ordine e il know how, nonché dati e informazioni di qualsiasi tipo e forma di cui venga a conoscenza in relazione all'ordine. Ogni diverso utilizzo necessita del preventivo consenso scritto di KuMa EVT.

15. Cessione e subfornitori

- 15.1. Al fornitore è fatto divieto di cedere a terzi crediti vantati nei confronti di KuMa EVT senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima. Anche il trasferimento in toto o in parte di forniture di beni e/o servizi a terzi necessita del preventivo consenso scritto di KuMa EVT. Il fornitore risponde delle loro azioni e omissioni come se fosse egli stesso ad adempiere.

16. Pubblicità

- 16.1. Il riferimento ai rapporti d'affari con KuMa EVT a scopo pubblicitario necessita del preventivo consenso scritto di KuMa EVT.

17. Modifiche e recesso dal contratto

- 17.1. KuMa EVT è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento modifiche e integrazioni dell'ordine. Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente a KuMa EVT le conseguenze da ciò risultanti in termini di scadenze e costi. Trovano ugualmente applicazione le condizioni contrattuali dell'ordine originario. Eventuali modifiche alla fornitura di beni e/o servizi da parte del fornitore devono essere preventivamente approvate per iscritto da KuMa EVT.
- 17.2. KuMa EVT ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto in toto o in parte. A tale proposito, il fornitore ha diritto di essere indennizzato per prestazioni già rese e opere preparatorie che non possono essere annullate né altrimenti utilizzate. Il fornitore è tenuto a ridurre al minimo possibile i costi insorgenti. Sono esclusi maggiori diritti del fornitore.

18. Foro competente e diritto applicabile

- 18.1. Il foro competente esclusivo è la sede legale di KuMa EVT.
- 18.2. Il rapporto di diritto è soggetto esclusivamente al diritto sostanziale svizzero. Non trovano qui applicazione le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni (CISG) e le norme di collisione della Legge federale sul diritto internazionale privato.
- 18.3. Le divergenze di opinione non autorizzano il fornitore ad interrompere i lavori e a rifiutare le prestazioni contrattuali e KuMa EVT a rifiutare i pagamenti dovuti.